

COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

Provincia di Pordenone

P.zza Umberto I, 1 - 33098 San Martino al T.o - Tel. 0434/88008 - Fax. 0434/88307 - C.F.. 00203720933

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 12.02.2003

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 15.04.2003

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 29.12.2004

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 30.11.2005

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 22.03.2006

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 24.05.2006

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 25.02.2010

PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Principi generali
- Art. 3 Definizione delle entrate
- Art. 4 Regolamentazione delle entrate
- Art. 5 Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe
- Art. 6 Forme di gestione delle entrate
- Art. 7 Soggetti responsabili delle entrate

PARTE SECONDA – ENTRATE TRIBUTARIE

Capo Primo – Statuto del Contribuente

- Art. 8 Statuto del contribuente
- Art. 9 Chiarezza delle norme regolamentari
- Art. 10 Certezza delle norme
- Art. 11 Pubblicità dei provvedimenti comunali
- Art. 12 Semplificazione e facilitazione degli adempimenti comunali
- Art. 13 Avviso bonario

Capo Secondo – Rapporti con i contribuenti

- Art. 14 Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali
- Art. 15 Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali
- Art. 16 Comunicazioni di atti ed informative all'Ufficio Tributi

Capo Terzo – Ravvedimento ed esimenti

- Art. 17 Oggetto
- Art. 18 Cause ostative
- Art. 19 Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi
- Art. 20 Regolarizzazione di altre violazioni
- Art. 21 Procedura
- Art. 22 Errore scusabile
- Art. 23 Cause di non punibilità
- Art. 24 Rinvio

Capo Quarto – Diritto d'interpello

- Art. 25 Oggetto
- Art. 26 Materie oggetto di interpello
- Art. 27 Procedura
- Art. 28 Effetti
- Art. 29 Competenza

Capo Quinto – Compensazione tra crediti e debiti tributari

- Art. 30 Oggetto
- Art. 31 Compensazione verticale
- Art. 32 Compensazione orizzontale
- Art. 33 Competenza sulla dichiarazione di compensazione

Capo Sesto – Termini e interessi

- Art. 34 Termini di accertamento, liquidazione, rimborso
- Art. 35 Misura degli interessi moratori

Capo Settimo – Accertamento con adesione

- Art. 36 Oggetto dell'adesione
- Art. 37 Ambito dell'adesione
- Art. 38 Responsabile del procedimento
- Art. 39 Attivazione del procedimento per la definizione
- Art. 40 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Art. 41 Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 42 Atto di definizione della procedura
- Art. 43 Perfezionamento della definizione
- Art. 44 Effetti della definizione
- Art. 45 Riduzione della sanzione

PARTE TERZA – RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Capo Primo – Riscossione

- Art. 46 Forme di riscossione volontaria
- Art. 47 Modalità di pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali
- Art. 48 Forme di riscossione coattiva

Capo Secondo – Accertamento dell'entrata

- Art. 49 Attività di verifica e controllo
- Art. 50 Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali
- Art. 51 Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali
- Art. 52 Sanzioni
- Art. 53 Misure cautelari
- Art. 54 Tutela giudiziaria
- Art. 55 Autotutela

PARTE QUARTA – REGOLAMENTO I.C.I.

- Art. 56 Oggetto
- Art. 57 Limite alle esenzioni
- Art. 58 Abitazioni principali.
- Art. 59 Inagibilità ed inabilitabilità dei fabbricati
- Art. 60 Interventi di recupero edilizio
- Art. 61 Controlli
- Art. 62 Rinvio

**PARTE QUINTA – APPLICAZIONE E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE**

Art. 63	Autore della violazione
Art. 64	Principio di legalità
Art. 65	Criteri di determinazione della sanzione
Art. 66	Concorso di violazioni e continuazione
Art. 67	Contestazione delle sanzioni
Art. 68	Irrogazione immediata
Art. 69	Mancato o tardivo pagamento del tributo
Art. 70	Riscossione della sanzione
Art. 71	Sanzioni accessorie
Art. 72	Cessione di azienda
Art. 73	Disposizioni transitorie e finali

ALLEGATO A – MISURA DELLE SANZIONI

Tabella 1 – I.C.I.

Tabella 2 – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Tabella 3 – T.O.S.A.P.

Tabella 4 – TARIFFA RIFIUTI

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'accertamento, la liquidazione, il rimborso, la riscossione ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di San Martino al Tagliamento.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, oltre ad ogni disposizione di legge inderogabile, valgono le altre non derogate, e le norme regolamentari comunali particolarmente sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2 - Principi generali

Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi, e delle altre entrate non tributarie nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Articolo 3 – Definizione delle entrate

Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali e dal D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma, quali i canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Articolo 4 - Regolamentazione delle entrate.

Ogni tipo di entrata del Comune è disciplinata da apposito regolamento uniformato ai criteri generali stabiliti nel presente atto.

Articolo 5 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe.

Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera di Giunta Comunale entro i limiti e nei termini stabiliti dalla legge per ciascuno di essi in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera di Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera di Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura prevista dalla legge dei costi del Servizio cui si riferiscono.

Articolo 6 - Forme di gestione delle entrate.

Spetta al Consiglio Comunale determinare la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma debbono risultare da apposita documentata Relazione del Responsabile del settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì, essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ove la legge lo preveda e con le modalità dalla stessa imposte.

E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Articolo 7 - Soggetti responsabili delle entrate.

Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari ai quali le stesse risultano affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.

Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi, laddove previsto e delle altre entrate laddove previsto, anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.

Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni", anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

PARTE SECONDA - ENTRATE TRIBUTARIE

Capo Primo - Statuto del Contribuente

Articolo 8 - Statuto del contribuente

Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:

- a) Chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- b) Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- c) Semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- d) Rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Articolo 9 - Chiarezza delle norme regolamentari

Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente Regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.

Qualora norme di legge rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

Articolo 10 - Certezza delle norme

Le norme regolamentari in materia tributaria non possono produrre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di tre mesi dalla loro entrata in vigore.

Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpellare secondo la disciplina di cui al capo quarto del presente regolamento.

Articolo 11 - Pubblicità dei provvedimenti comunali

Il comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria, ed in generale sulle entrate, secondo le norme di cui al capo secondo della parte seconda di questo regolamento.

Articolo 12 - Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari.

I regolamenti dei singoli tributi devono tenere conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge stessa.

Per le esigenze di semplificazione tributaria, con il presente regolamento, tra l'altro viene introdotto l'istituto della compensazione tributaria secondo le disposizioni del capo quinto della parte seconda del presente regolamento.

Articolo 13 - Avviso bonario.

Prima di procedere all'emissione di atti di liquidazione, di accertamento, o di irrogazione di sanzioni, inerenti ad un tributo, il funzionario responsabile, nei casi dubbi, può invitare il contribuente, a mezzo di un avviso, a chiarire la sua posizione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'ufficio.

Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.

Capo Secondo - Rapporti con i contribuenti

Articolo 14 - Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali

Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato almeno nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) Apertura di sportelli per almeno 5 giorni settimanali, con massima possibilità di accesso per i disabili;
- b) Affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale.

Articolo 15 – Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali

Il Comune previa richiesta trasmette con tempestività alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate.

Il Comune trasmette altresì ai medesimi soggetti che ne facciano richiesta, i pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omissa ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

Articolo 16 – Comunicazioni di atti ed informative all'Ufficio Tributi

Il Comune non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Il contribuente può presentarli al fine di semplificare e rendere più veloce il procedimento.

Il soggetto gestore delle entrate comunali riceve in esenzione da spese o diritti dagli uffici competenti dell'Amministrazione comunale una copia di tutti gli atti amministrativi o contrattuali, comunque denominati, aventi rilevanza per le entrate del Comune, ovvero richiesti per tale rilevanza, immediatamente, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data in cui gli stessi siano divenuti esecutivi o comunque efficaci.

Il soggetto gestore delle entrate ha altresì diritto di accedere, in esenzione da qualsiasi spesa, a tutte le informazioni presso archivi pubblici e privati che debbano essere resi conoscibili ai controlli tributari.

Capo Terzo - Ravvedimento ed esimenti

Articolo 17 - Oggetto

Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.

Articolo 18 - Cause ostative

Costituisce causa ostantiva al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione.

Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Articolo 19 - Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi

In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:

- a) ad un ottavo del minimo, se entro trenta giorni dalla scadenza vengono corrisposti il tributo dovuto e la sanzione così ridotta;
- b) ad un quinto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui l'infrazione è stata commessa vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto, e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dall'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell'infrazione;
- c) ad un quinto del minimo se entro l'avvio dell'attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione, vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto, e la sanzione così ridotta.

Articolo 20 - Regolarizzazione di altre violazioni

In caso di violazione di altri adempimenti tributari, incluse le violazioni che incidono sul contributo della dichiarazione e l'omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione è ridotta:

- a) ad un ottavo del minimo, se entro novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento l'interessato regolarizza la posizione e versa il tributo dovuto e la sanzione così ridotta;
- b) ad un quinto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui l'infrazione è stata commessa viene regolarizzata la posizione e vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto, e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dall'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell'infrazione;
- c) ad un quinto del minimo se entro l'avvio dell'attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione, viene regolarizzata la posizione e vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto, e la sanzione così ridotta.

Nelle ipotesi di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione, quali ad esempio infedeltà, omissioni ed altro, la regolarizzazione richiede anche la presentazione di una dichiarazione integrativa, che sani le irregolarità ovvero le omissioni oggetto di ravvedimento.

Articolo 21 - Procedura

Competente alla gestione della procedura è il responsabile dell'Ufficio Tributi.

Per i tributi per i quali fosse previsto il versamento su liquidazione dell'amministrazione, l'interessato dovrà presentare la dichiarazione integrativa nel termine stabilito dall'articolo 20 del presente regolamento, evidenziando le violazioni che intende regolarizzare. L'Amministrazione provvederà di conseguenza a liquidare il tributo, gli interessi legali e la sanzione ridotta secondo la disciplina della relativa entrata. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento della somma.

Articolo 22 - Errore scusabile

Nel caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione integrativa, relativi ad un ipotesi di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato provvedere alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. b) del D. Lgs.vo n. 472 del 18.12.1997.

Articolo 23 - Cause di non punibilità

Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento e che non incidono sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo. Resta ferma la diretta applicabilità di ogni altra norma di legge in materia di esimenti, che stabilisca un trattamento più favorevole per il contribuente.

La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

Articolo 24 - Rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente capo in maniera più favorevole per il contribuente, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18.12.1997, n. 472 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", ed ogni altra sul sanzionamento tributario.

Capo Quarto - Diritto d'interpello

Articolo 25 - Oggetto

Il presente capo è emanato ai sensi dell'articolo 50 della legge n. 449/1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica - Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali", e 52 del D.Lgs. n. 446/1997 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni", e disciplina il diritto d'interpello dei contribuenti dei tributi comunali.

Articolo 26 - Materie oggetto di interpello

I contribuenti possono presentare all'amministrazione delle domande sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva.

Articolo 27 - Procedura

L'interpello si propone attraverso l'invio di una istanza circostanziata all'ufficio competente alla gestione di entrate tributarie, debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.

La presentazione della istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.

Fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 28, il termine per la risposta è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri trenta giorni qualora la risposta richieda un'istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici.

Di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.

Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 28 - Effetti

La risposta dell'amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di cui ai precedenti articoli, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del comma precedente, è nullo.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che abbia ricevuto una risposta dall'amministrazione oltre i termini indicati nel precedente articolo 27.

Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Articolo 29 - Competenza

Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce.

Il funzionario ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui all'articolo 27 del presente regolamento sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

Capo Quinto - Compensazione tra crediti e debiti tributari

Articolo 30 - Oggetto

È ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente capo.

Articolo 31 - Compensazione verticale

Il contribuente nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- a) Generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- c) L'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno di imposta;
- d) L'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può esser chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 32 - Compensazione orizzontale

Il contribuente nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali nel medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- a) Generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- c) L'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno di imposta e per tributo;

- d) L'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 33 - Competenza sulla dichiarazione di compensazione

Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

Capo Sesto - Termini e interessi

Articolo 34 - Termini di accertamento, liquidazione, rimborso

Per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di liquidazione dei tributi comunali, si rinvia ai regolamenti comunali che disciplinano ogni singolo tributo.

Il termine di presentazione dell'istanza di rimborso relativamente a tutti i tributi comunali è di tre anni decorrenti dal pagamento, ovvero, se successiva, dalla data di sopravvenuto definitivo riconoscimento del diritto al rimborso. Sono fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge.

Sulle somme dovute ai contribuenti maturano gli interessi dal giorno del pagamento non dovuto.

Articolo 35 - Misura degli interessi moratori

La misura degli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi, è fissata nella misura pari a quella prevista per le imposte erariali, salvo che la legge non stabilisca una misura più favorevole per i contribuenti.

Capo Settimo - Accertamento con adesione

Articolo 36 - Oggetto dell'adesione

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 218 "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale", e secondo le disposizioni seguenti.

Articolo 37 - Ambito dell'adesione

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati; la definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Articolo 38 - Responsabile del procedimento

La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.

Articolo 39 - Attivazione del procedimento per la definizione

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 40 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.

L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 41 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 40, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'Ufficio, anche telefonicamente, formula l'invito a comparire; la mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate richieste di differimento saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Articolo 42 – Atto di definizione della procedura.

Delle operazioni compiute a seguito dell'attivazione della procedura come descritto agli art. 40 e 41, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario incaricato del procedimento.

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o dal suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario di cui all'art. 38; entrambi gli esemplari verranno conservati dal medesimo funzionario fino al perfezionamento della definizione come disposto dal successivo art. 43.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione sui quali la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Articolo 43 - Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute, con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento; l'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Nel caso di riscossione tramite ruolo l'Ufficio provvede a iscrivere a ruolo gli importi (tributo, soprattutto ed interessi), risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Le somme dovute, qualora risultino superiori a Euro 1.000,00 possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dieci (10) rate mensili; se le somme dovute superano Euro 5.000,00 l'importo può essere dilazionato in un massimo di ventiquattro (24) rate mensili.

Nell'atto di adesione sarà indicato l'importo di ciascuna rata, tenuto conto che sugli importi oggetto di pagamento rateale sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione. Nell'atto di accertamento potranno essere altresì definite modalità particolari di versamento per motivata impossibilità del contribuente di provvedere a versamento unico.

L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo comma.

Il contribuente è tenuto a presentare copia della ricevuta di versamento delle rate entro 10 giorni dalle rispettive date di scadenza. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alle scadenze stabilite comporta il pagamento dell'intero debito residuo entro 10 giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione di richiesta formulata dal Comune.

Articolo 44 - Effetti della definizione

L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né è integrabile o modificabile da parte del comune. L'adesione preclude l'ulteriore azione accertatrice del comune con riferimento agli immobili che ne hanno formato oggetto.

L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, né a fini extratributari.

La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un quarto del minimo edittale.

Articolo 45 – Riduzione della sanzione

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile la riduzione prevista dal 3° capoverso dell'art. 68 (Irrogazione immediata).

PARTE TERZA - RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Capo I – Riscossione

Articolo 46 - Forme di riscossione volontaria (come modificato con delibera di C.C. n. del)

La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e dell’economicità della riscossione.

Il Comune procede alla riscossione diretta sia derivante da versamento spontaneo che per quella derivante da avvisi di liquidazione o di accertamento, come d’altronde lasciato alla potestà regolamentare dei Comuni ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97.

I versamenti non sono dovuti e non si fa luogo a rimborso di imposta versata in eccesso, applicando gli arrotondamenti di cui all’art. 1 comma 166 della L. 296 del 27/12/2006 secondo i seguenti limiti:

- **per imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, il limite è fissato in € 1,00 (uno/00);**
- **per Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), il limite è fissato in € 5,00 (cinque/00);**
- **per T.O.S.A.P., il limite è fissato in € 1,00 (uno/00);**
- **per T.I.A. (Tariffa Igiene Ambientale), il limite è fissato in € 5,00 (cinque/00).**

Articolo 47 - Modalità di pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali

Il soggetto gestore delle entrate comunali predispone sistemi di pagamento delle stesse aggiuntivi al versamento in contanti, tra i quali il pagamento mediante assegno, il versamento in conto corrente postale e bancario, il versamento tramite carta di credito o bancomat anche con disposizione telefonica, o attraverso rete informatica, il versamento mediante delega bancaria.

In caso di versamento mediante bonifico bancario, ovvero altro ordine assimilabile, il versamento che sia andato a buon fine si considera effettuato nel giorno determinato per la valuta riconosciuta al destinatario e purché l’ordine sia effettuato nel giorno di presentazione del titolo al destinatario del pagamento, ed a condizione che vada a buon fine.

Articolo 48 - Forme di riscossione coattiva.

La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate è effettuata dal soggetto gestore con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, particolarmente attraverso l’ingiunzione di cui al Regio Decreto numero 639 del 1910 “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato”.

E’ stabilito in € 16.=, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, il limite al di sotto del quale non si procede al recupero delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il reddito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell’opportunità e della convenienza economica.

In ogni caso non si procede al recupero dei crediti di entità inferiore alla spesa che si debba sostenere per la loro riscossione.

Capo 2 – Accertamento dell'entrata

Articolo 49 - Attività di verifica e controllo.

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del piano delle risorse e degli obiettivi ovvero con delibera successiva nella quale si dà altresì atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Articolo 50 - Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali.

L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del comune o del concessionario nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino.

Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune o del concessionario comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.

Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito.

Per le entrate patrimoniali sarà cura dell'Ufficio competente indicare i termini e le modalità degli adempimenti.

Articolo 51 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali.

L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto d'imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa e dovrà essere allegata la documentazione non conosciuta dal contribuente e citata nell'atto stesso.

La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 49 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Articolo 52 - Sanzioni.

Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai DD.LLgs. del 18.12.1997 n. 471 "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662", n. 472 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662" e n. 473 "Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662", sono applicate secondo i criteri stabiliti dalla parte quinta del presente regolamento.

Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 7 o dal concessionario, che determinano l'entità della sanzione da irrogare per le diverse fattispecie di violazione in base agli indirizzi ed ai criteri stabiliti nel presente regolamento, ed in conformità alle disposizioni di legge applicabili per ciascun tributo comunale.

Articolo 53 - Misure cautelari

In base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione di sanzione già notificato, il Comune, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito può chiedere con istanza motivata al Presidente della commissione tributaria provinciale, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

Il Comune deve notificare l'istanza di cui al primo comma, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. Nel caso in cui non sussista giurisdizione delle commissioni tributarie, l'istanza deve essere presentata al tribunale territorialmente competente in ragione della sede del Comune.

Articolo 54 - Tutela giudiziaria.

Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413", il Sindaco è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Articolo 55 - Autotutela

Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni", può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

PARTE QUARTA – REGOLAMENTO I.C.I.

Art. 56 .- Oggetto

L'Imposta Comunale sugli Immobili è applicata sulla base del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 504, delle sue successive modificazioni ed integrazioni, oltre che di ogni altra disposizione di legge vigente inerente l'imposta. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di San Martino al Tagliamento per quanto attribuito dalla legge alla potestà regolamentare comunale.

Art. 57 .- - Limite alle esenzioni

L'esenzione dall'imposta prevista dall'articolo 7 comma 1 lettera i) del decreto legislativo n. 504/92 per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo.16 lettera a) della legge 20 maggio 1985 n.222 e utilizzati dagli enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio di attività commerciali, si applica soltanto ai fabbricati.

Art. 58 .- - Abitazioni principali.

Si considerano abitazioni principali, sia ai fini dell'applicazione dell'aliquota, sia della applicazione della detrazione d'imposta, anche le unità immobiliari concesse in uso gratuito:

- al coniuge, ai parenti in linea retta e collaterale entro il terzo grado ed ai loro coniugi;
- agli affini di *secondo* grado.

A dimostrazione dovrà essere prodotto contratto di comodato registrato o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'agevolazione è concessa a condizione che i soggetti appena elencati risultino anagraficamente residenti nelle unità immobiliari loro concesse.

In caso di utilizzo dell'unità immobiliare da parte di uno o più dei contitolari la detrazione d'imposta spetterà unicamente ai contitolari utilizzatori *in proporzione alla quota di utilizzo*. In nessun caso la detrazione d'imposta per ciascuna unità immobiliare potrà superare l'importo massimo stabilito.

Si considerano inoltre abitazioni principali ad ogni effetto le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, *a condizione che la stessa non risulti locata*.

Sono altresì equiparate alle abitazioni principali *solo* ai fini dell'applicazione dell'aliquota le unità abitative locate, con contratto registrato, a soggetto che le utilizza come abitazione principale. *A dimostrazione dovrà essere prodotto contratto di locazione registrato.*¹

Art. 59 .- - Inagibilità ed inabitabilità dei fabbricati

Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo. 8 del decreto legislativo n.504/92 e successive modificazioni sulla riduzione di imposta prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili, si applicano soltanto sulle unità immobiliari per le quali esiste una inutilizzabilità strutturale e permanente e cioè in questi soli casi:

- a) degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e così via) superabile soltanto con i seguenti interventi di recupero edilizio:

¹ Modifiche apportate con deliberazione di C.C. n. 62 del 29.12.2004.

- interventi di recupero a norma degli articoli 64, 65, 69, 70, 71, della legge regionale 52/91;
- interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 68 della legge regionale 52/91, limitatamente a quelli previsti nella lettera b) (sostituzione di uno o alcuni dei solai interpiano), e nella lettera f) (sostituzione dei solai di copertura).

b) fabbricati dichiarati pericolanti per carenze strutturali, con perizia di un tecnico abilitato, anche nel caso in cui le stesse siano superabili con gli interventi di cui all'articolo 68 della legge regionale 52/91.

Art. 60 .- - Interventi di recupero edilizio

In caso di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma degli articoli. 64, 65, 69, 70, 71 della legge regionale 52/91 la base imponibile è data dal valore venale dell'area ad inizio lavori, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori stessi, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

Art. 61 .- Controlli

Nella gestione delle entrate sulla base delle comunicazioni ricevute e di ogni altra informazione di cui ha la disponibilità, si effettuerà il controllo del corretto assolvimento dell'imposta comunale da parte dei contribuenti.

Tenuto conto delle possibilità operative la Giunta Comunale può fissare i criteri selettivi dei soggetti o degli immobili da sottoporre primariamente a verifica.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 446/97, e dell'art. 3, comma 57 della Legge 23.12.1996, n. 662 possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto al servizio tributi del Comune. La misura del compenso non può superare il 20% del maggior gettito derivante dall'imposta, sanzioni ed interessi accertati annualmente. La giunta comunale, previa definizione dei criteri generali di erogazione, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali vigenti, può istituire apposita quota nel fondo per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributi, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione ed al controllo costante del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.²

Art. 61 bis – Versamenti del contitolare

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. i) del D.Lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile od agli immobili oggetto del versamento sia totalmente assolta per l'anno di riferimento.

La disposizione di cui al comma due ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.²

Art. 61 ter – Disposizioni in materia di rateizzazione dei versamenti

Nel caso l'importo complessivo risultante dall'avviso di liquidazione nonché dall'avviso di accertamento riguardanti anche più anni d'imposta, sia superiore ad € 516,45 il Funzionario Responsabile, su richiesta del soggetto passivo, può concedere una rateizzazione dell'importo dovuto in un numero massimo di 8 rate mensili, maggiorate degli interessi legali calcolati a giorno. Nel caso di mancato pagamento di una sola rata si provvederà alla riscossione coattiva del debito residuo maggiorato delle spese di riscossione e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

Fattispecie e termini diversi da quelli sopra indicati saranno debitamente autorizzati con specifico provvedimento da parte della Giunta Comunale.²

² Modifiche apportate con deliberazione di C.C. n. 62 del 29.12.2004

Art. 62 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto negli articoli precedenti, si applicano le disposizioni del D. Lgs 504/92 e dei decreti legislativi 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997.

PARTE QUINTA – APPLICAZIONE E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Art. 63 - Autore della violazione

La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

Le violazioni riferite da disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo il 1° aprile 1998.

L'individuazione dell'autore della violazione è effettuata in conformità agli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662” e successive modificazioni; si applicano altresì le disposizioni previste per l'individuazione degli altri soggetti obbligati, anche solidalmente, al pagamento della sanzione.

Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione prevista per la violazione stessa, nel caso di ammissione di comportamento solidale fra più soggetti è irrogata una sola sanzione e il pagamento effettuato da uno degli obbligati libera tutti gli altri.

Art. 64 - Principio di legalità

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Nell'applicazione del precedente terzo comma occorre considerare l'entità della sanzione disposta da ciascuna legge, ivi compresi interessi ed addizionali, ove previsti. La sanzione è irrogata con il procedimento previsto dall'art. 67 (Contestazione delle sanzioni) o dall'art. 68 (Irrogazione immediata), ivi compreso quanto stabilito in caso di definizione agevolata.

Art. 65 - Criteri di determinazione della sanzione

Nella determinazione della sanzione si ha riguardo:

- a) alla gravità della violazione;
- b) all'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa;
- c) alla personalità del trasgressore;
- d) alle condizioni economiche e sociali del trasgressore.

La gravità della violazione è desunta:

a) dall'entità del tributo dovuto e non versato. La sanzione è applicata nella misura:

- 1) minima, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia inferiore ad $\frac{1}{3}$ dell'importo dovuto;
- 2) pari alla media dei limiti minimo e massimo della sanzione, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia superiore ad $\frac{1}{3}$ ed inferiore a $\frac{2}{3}$ dell'importo dovuto;
- 3) massima, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia superiore a $\frac{2}{3}$ dell'importo dovuto, ovvero non sia stato versato alcun importo.

La graduazione della sanzione ora indicata è applicata anche in caso di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, salvo quanto previsto dalla lettera c) del primo comma dell'art. 20;

b) dalla condotta dell'agente desunta da elementi di fatto. La sanzione è applicata:

- 1) nella misura determinata in conformità a quanto previsto dalla precedente lettera a) nel caso di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, formalmente accertata od anche qualora siano comunque iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali il trasgressore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza;
- 2) nella misura massima ove il trasgressore abbia tenuto comportamenti o compiuto atti rivolti a nascondere la violazione ovvero ad impedire o rendere difficoltosa l'attività accertativa dell'ufficio comunale;
- 3) nella misura risultante dall'applicazione della precedente lettera a) ridotta di $\frac{1}{5}$, fatto salvo, comunque, il limite minimo previsto dalla legge, ove il trasgressore abbia favorito l'attività accertativa acconsentendo ad ispezioni, richieste di accesso e verifiche materiali, ovvero abbia provveduto alla esibizione o trasmissione al atti e documenti richiesti od alla compilazione e restituzione al Comune di questionari.

L'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa è valutata in relazione alle seguenti attività poste in essere dal medesimo soggetto:

- a) richiesta di chiarimenti presentata al Comune in merito alle disposizioni violate;
- b) ogni altro comportamento idoneo ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa.

Nel caso in cui tali attività siano poste in essere prima della contestazione della violazione la sanzione applicabile ai sensi del precedente comma 2 è ridotta di $\frac{1}{5}$ del suo ammontare, fatto salvo, comunque, il limite minimo previsto dalla legge.

La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali. La sanzione è quindi applicata nella misura massima ai trasgressori che, in relazione ad accertamenti divenuti definitivi, risultano aver già commesso violazioni della medesima disposizione ovvero comportanti il mancato versamento di tributi comunali.

La sanzione è applicata nella misura minima ai trasgressori in base ad una esatta e compiuta valutazione effettuata, caso per caso, dal Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 472 del 18.12.1997.

Per le violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo dovuto si applica la sanzione nella misura minima prevista dalla legge.

Nel caso in cui le disposizioni di cui ai precedenti commi prevedano l'applicazione di differenti misure di sanzione, quest'ultima è determinata nella misura maggiore, fatta salva l'applicazione della misura minima nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6.

La sanzione determinata in conformità ai precedenti commi è aumentata di $\frac{1}{5}$ nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 67 (Contestazione delle sanzioni), 68 (Irrogazione immediata), 69 (Mancato o tardivo pagamento del tributo), o dal capo III, parte 2° (Ravvedimento), o in dipendenza di eventuale adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle medesime disposizioni e quelle di disposizioni

diverse che, per natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, circostanze per le quali quest'ultima risulti superiore al triplo del tributo dovuto, la sanzione è ridotta a tale misura (triplo del tributo).

Art. 66 - Concorso di violazioni e continuazione

È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di $\frac{1}{4}$ chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi locali differenti ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo dovuto.

Alla sanzione prevista dal comma precedente soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi, la sanzione base alla quale riferire la maggiorazione di cui al primo comma è aumentata della metà.

Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

Art. 67 - Contestazione delle sanzioni

Il Comune notifica atto di contestazione delle sanzioni con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.

L'atto di contestazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, salvo proroghe di legge. Se la notificazione è stata eseguita entro tale data ad almeno uno degli autori o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno.

Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, entro 60 giorni dalla notificazione possono alternativamente:

- a) definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore a un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata è applicabile alle violazioni di tutti i tributi; la sua applicazione impedisce l'irrogazione, da parte del Comune, delle eventuali sanzioni accessorie,
- b) produrre al Comune deduzioni difensive. Il Comune decide in merito a tali deduzioni e nel caso che le ritenga fondate modifica od annulla l'atto di contestazione. Nel caso in cui le deduzioni non siano ritenute fondate, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga le sanzioni con atto motivato, a pena di nullità, anche in relazione al contenuto delle deduzioni presentate;
- c) proporre ricorso alla competente commissione tributaria ovvero, per i tributi rispetto ai quali non sussiste la loro giurisdizione, nei modi previsti dall'articolo 18, comma 2, del D.lg. 18 dicembre 1997, n. 472 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 - Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi".

Nel caso in cui il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido non si siano attivati in uno dei modi indicati alle lettere precedenti entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, il Comune procede alla riscossione delle sanzioni irrogate.

Art. 68 - Irrogazione immediata

Le sanzioni collegate al tributo al quale si riferiscono possono essere irrogate senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità, notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, salvo proroghe di legge, o nel minor termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

Il procedimento di cui al primo comma è attivato dal responsabile dell'imposta, limitatamente alle sanzioni collegate all'ammontare del tributo, ove lo stesso ritenga opportuno, per motivi di funzionalità, speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, provvedere all'irrogazione delle sanzioni contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, e quando la sanzione si riferisce al mancato o tardivo versamento del tributo.

Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, possono definire la controversia in modo agevolato con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore a un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento, qualora il contribuente non proponga ricorso contro l'atto di irrogazione e non formuli istanza di accertamento con adesione.

Contro il provvedimento di cui al primo comma è ammesso ricorso in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 - Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi".

Art. 69 - Mancato o tardivo pagamento del tributo

Per la violazione consistente nel mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato.

La sanzione è applicata in base al procedimento di cui all'art. 61 (Irrogazione Immediata), fatta eccezione per quanto previsto dal terzo comma in materia di definizione agevolata.

La sanzione prevista nel presente articolo non si applica quando il versamento è stato tempestivamente eseguito ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 70 - Riscossione della sanzione

Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

Non è dovuto il pagamento di sanzioni di importo inferiore a € 10, in applicazione dell'articolo 17, comma 88, della legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo - Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo".

La somma irrogata a titolo di sanzione, anche nel caso di pagamento rateale, non produce interessi.

Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

Art. 71 - Sanzioni accessorie

Le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 - Sanzioni accessorie", possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti dalla disciplina applicabile a ciascun tributo.

Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione ed ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.

Art. 72 – Cessione di azienda

Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo di azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti; nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti del Comune per i tributi di sua competenza.

Il cessionario può richiedere al Comune un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il Comune è tenuto a rilasciare entro trenta giorni dalla richiesta il certificato che, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il medesimo certificato non sia rilasciato dall'ente entro il termine predetto.

Art. 73 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01 gennaio 2010.

A decorrere da tale data sono abrogati, oltre ad ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con quelle contenute nel presente regolamento:

- il “Regolamento per l'accertamento con adesione ai tributi comunali”, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 26.03.1999 e modificato con deliberazione consiliare n. 33 del 28.07.1999;
- il Regolamento I.C.I. approvato con delibera consiliare n. 8 del 26.03.1999 e modificato con delibera consiliare n. 32 del 28.07.1999 e con delibera consiliare n. 47 del 28.12.1999;
- il “Regolamento per l'applicazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali”, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 26.03.1999;

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni legislative vigenti.

COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

Provincia di Pordenone

P.zza Umberto I, 1 - 33098 San Martino al T.o - Tel. 0434/88008 - Fax. 0434/88307 - C.F.. 00203720933

ALLEGATO A

MISURA DELLE SANZIONI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(D.Lgs. 471/97-D.Lgs. 427/97-D.Lgs. 473/97)

<i>Violazione</i>	<i>Sanzione</i> (disciplina vigente dal 01.04.1998)
Omesso versamento dell'imposta	30% dell'imposta non versata
Tardivo versamento dell'imposta	30% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 3.75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni
Omessa presentazione della denuncia	Dal 100% al 200% del tributo dovuto, con importo minimo di € 51,00
Tardiva presentazione della denuncia	12.5% se presentata entro 30 giorni
Denuncia infedele	Dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta, ridotta ad 1/6 se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 472/1997 (entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore)

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI*(D.Lgs. 471/97-D.Lgs. 427/97-D.Lgs. 473/97)*

<i>Violazione</i>	<i>Sanzione</i> <i>(disciplina vigente dal 01.04.1998)</i>
Omesso versamento dell'imposta	30% dell'imposta non versata
Tardivo versamento dell'imposta	30% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 3.75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni
Omessa presentazione della dichiarazione	Dal 100% al 200% dell'imposta o diritto dovuti, con importo minimo di € 51,00
Tardiva presentazione della dichiarazione	12.5% se presentata entro 30 giorni
Denuncia infedele	Dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta, ridotta ad 1/6 se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 472/1997 (entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore)

T.O.S.A.P. – Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
 (D.Lgs. 471/97-D.Lgs. 427/97-D.Lgs. 473/97)

<i>Violazione</i>	<i>Sanzione</i> <i>(disciplina vigente dal 01.04.1998)</i>
Omesso versamento della tassa	30% della tassa non versata
Tardivo versamento della tassa	30% della tassa tardivamente versata, ridotta al 3.75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni
Omessa presentazione della denuncia	Dal 100% al 200% della tassa dovuta, con importo minimo di € 51,00
Tardiva presentazione della denuncia	12.5% se presentata entro 30 giorni
Denuncia infedele	Dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta, ridotta ad 1/6 se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 472/1997 (entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore)

TARIFFA RIFIUTI

(D.Lgs. 471/97-D.Lgs. 427/97-D.Lgs. 473/97-D.Lgs. 22/97-D.Lgs. 389/97)

<i>Violazione</i>	<i>Sanzione</i> <i>(disciplina vigente dal 01.04.1998)</i>
Omessa presentazione della denuncia	Dal 100% al 200% della tassa o maggiore tassa dovuta, con importo minimo di € 51,00
Tardiva presentazione della denuncia	12.5% se presentata entro 30 giorni
Denuncia infedele	Dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta, ridotta ad 1/6 se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 472/1997 (entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore)
Abbandono o deposito rifiuti ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee	Da € 103,00 a € 619,00
Abbandono sul suolo di rifiuti non pericolosi e non ingombranti	Da € 25,00 a € 154,00